

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziata
dall'Unione europea
Investimenti



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI FROSINONE - DISTRETTO SCOLASTICO N. 53
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI ANGELONI"

Codice Istituto: FRIS00800X - Codice fiscale 92053090608

e-mail fris00800x@istruzione.it - pec fris00800x@pec.istruzione.it Tel .0775/210805 –
0775/855027 Viale Roma n.69 (sede centrale) - 03100 FROSINONE

Comunicazione n. 28

Frosinone, 25/09/2024

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Agli utenti esterni
AI DSGA

[sito web-registro elettronico-email-albo on line]

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Con la presente, al fine di tutelare **la salute pubblica, si ribadisce l'obbligo normativo**, da parte di tutti i soggetti in indirizzo, compresi i visitatori, di osservare il divieto di fumo nella scuola **comprese le pertinenze**.

Al fine di garantire il rispetto della normativa, si ricorda che il **divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e comprende anche tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole, inclusi tutti gli spazi esterni dell'Azienda Agraria di Via A. Fabi e della sede di Via Piave**.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative (art. 51 Legge 3/2003, art. 4 D.L.104/2013, e ss.mm.ii.):

È VIETATO FUMARE

È VIETATO UTILIZZARE anche le SIGARETTE ELETTRONICHE

- all'interno di tutti i locali della scuola;
- in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola (giardini, cortili e zone recintate);

Il divieto interessa TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, gli ALUNNI, si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra citate.

SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente:

- a) L'infrazione al divieto** è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 550,00 Euro
- b) La sanzione è raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
- c) Chiunque** violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del Dl. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.
- d)** I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva dovranno graduare la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- e)** I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari
- f)** Violazioni commesse da minorenni: Art. 2 della L. 689/81: "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne. Infine, si ricorda a tutto il personale e agli studenti che, oltre a non essere consentito fumare, la Legge n. 221/2015, sulla cosiddetta "green economy", ha introdotto il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi" con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Si ricorda che i dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli alunni che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori.

Le autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione sono: i collaboratori del Dirigente Scolastico e i referenti di plesso, la Polizia Amministrativa Locale, le Guardie Giurate, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

I DOCENTI ED I COLLABORATORI SCOLASTICI sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di presunte violazioni delle presenti disposizioni.

I DOCENTI sono tenuti a far uscire gli studenti dall'aula **uno solo per volta**, per recarsi ai servizi igienici, e ad accertarsi che non si rechino autonomamente nelle pertinenze della scuola (es. cortile della sede di Via Fabi).

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità

b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento, e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.

c. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.

d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Cristina Boè

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lsg. N. 39/1993)*